

ART.32 LEGGE 144/1999 – PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE E
PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER IL 2002

IL CIPE

VISTO l'art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144, che – al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997 - 2001 della Commissione delle Comunità europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art.15 della legge 1° agosto 2002, n.166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di un programma di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale che si ponga in coerenza con il suddetto Piano nazionale e che, a tal fine, autorizza un limite di impegno quindicennale di 20 Meuro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

VISTO il decreto interministeriale emanato il 29 marzo 2000 ai sensi del citato art.32 della legge n.144/1999, con il quale – previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – sono stati definiti gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

VISTA la nota 14 novembre 2002 n.294, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Piano della sicurezza nazionale – Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2002, del primo limite previsto dalla citata legge n.488/1999, decorrente dal 2001;

VISTO il parere sul citato Piano nazionale della sicurezza stradale – Azioni prioritarie reso, nella seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è sostanzialmente espressa in senso favorevole, proponendo, comunque, di apportare alla tabella n.35 le modifiche emerse in sede tecnica e richiamando le osservazioni espresse dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione tenuta il medesimo giorno;

VISTO il parere sul primo programma attuativo formulato, nella stessa seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente sul testo risultante a seguito delle modifiche proposte dai Presidenti delle Regioni e delle

Province autonome, chiedendo di considerare la prima annualità del Piano nazionale quale fase di sperimentazione e di prevedere la stipula, in sede di Conferenza Stato - Regioni, di un accordo preventivo sui criteri e sulle modalità per la redazione dei successivi programmi annuali;

CONSIDERATO che, secondo il richiamato art.32 della legge n.144/1999, il Piano nazionale della sicurezza stradale deve consistere in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli Enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari;

CONSIDERATO che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, dovevano essere realizzati, secondo le indicazioni del menzionato art.32 della legge n.144/1999, con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al successivo comma 3 e che il richiamato art.15 della legge n.166/2002 ha poi recato apposito stanziamento per la realizzazione del programma sulla rete nazionale previsto dalla norma stessa;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla legge n.488/1999 sono da considerare, quindi, riferite agli interventi diversi da quelli come sopra finanziati;

P R E N D E A T T O

1. con riferimento al Piano nazionale della sicurezza stradale – Azioni prioritarie:

- che detto Piano è riferito al biennio 2002 - 2003, in coerenza con la dotazione finanziaria attualmente disponibile, che riguarda detto biennio e che verrà attivato tramite due programmi annuali;
- che i risultati raggiunti nel corso della realizzazione dovranno consentire di elaborare il Piano strutturale della sicurezza stradale;
- che il Piano parte dal presupposto che l'obiettivo per il decennio 2002 - 2011 è quello di ridurre del 40% il numero di morti e feriti gravi per incidenti stradali ed assume, per il raggiungimento di tale obiettivo, quali principali criteri di riferimento:
 - la concentrazione degli interventi sulle situazioni di massimo rischio (50% di morti e feriti gravi);
 - la promozione di misure di tipo innovativo in settori fino ad oggi trascurati o non adeguatamente considerati (quali supporti tecnici e miglioramento della rete stradale);
 - la promozione di un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della pubblica amministrazione competenti in materia di sicurezza stradale;
 - la promozione del coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale;

- che il Piano individua anche le azioni prioritarie da avviare nel decennio, distinguendo tra le azioni prioritarie di primo livello, che mirano a promuovere gli interventi più urgenti in relazione all'entità del danno sociale e all'immediata fattibilità degli interventi stessi, ed azioni prioritarie di secondo livello, per avviare un processo di miglioramento sistematico della sicurezza stradale, mediante il potenziamento della capacità di governo soprattutto delle Amministrazioni locali;
- che il Piano espone anche, quale mera ipotesi di lavoro, il fabbisogno per l'intero decennio, quantificandolo in 12.033,44 Meuro (23.300 miliardi di lire) per investimenti aggiuntivi e 7.488,62 Meuro (14.500 miliardi di lire) per rifinanziazioni di spese, con un onere complessivo ipotizzato a carico dello Stato di 7.152,93 Meuro (13.850 miliardi di lire) e con saldo finale positivo, perché a fronte di tale onere si prevede una riduzione complessiva di costi sociali per 30.057,79 Meuro (58.200 miliardi di lire);
- che, per il biennio di riferimento, il Piano prevede una spesa complessiva di 845,44 Meuro (1.637 miliardi di lire), di cui 542,28 Meuro (1.050 miliardi di lire) a carico dello Stato, e privilegia gli interventi puntuali che possono essere avviati in tempi molto brevi sulle situazioni a massimo rischio, cioè su quelle tratte infrastrutturali o su quei tipi di mobilità o su quei comportamenti di guida caratterizzati da livelli di rischio estremamente elevati che sono all'origine di oltre il 50% delle vittime degli incidenti stradali;
- che, in relazione alle complessità di funzioni del Piano, che costituisce il quadro di riferimento per numerosi soggetti con caratteristiche e competenze molto diversificate, è prevista una struttura molto articolata di coordinamento e gestione del Piano stesso;

2. con riferimento al primo programma di attuazione:

- che tale programma annuale, supportato da un allegato tecnico che riporta i dati base per il riparto regionale e i dati sull'incidentalità a livello territoriale, è finanziato a carico del primo limite di impegno quindicennale, pari a 12,91 Meuro a decorrere dal 2001, previsto dalla legge n.488/1999, include 15 delle 91 azioni prioritarie individuate dal Piano nazionale, che vengono raggruppate nelle 3 linee di finanziamento sotto indicate, con eccezione dell'azione relativa alla definizione della rete di monitoraggio nazionale e della connessa rete regionale cui, nella prima fase, non vengono destinate risorse:
 - mobilità locale extraurbana (anche su strade di livello nazionale);
 - mobilità urbana e di ingresso/uscita alle aree urbane (anche su strade di livello nazionale);
 - mobilità locale in genere (inclusi sostegno al trasporto collettivo, rafforzamento degli uffici di polizia locale e creazione di centri di pianificazione, programmazione e gestione unici a livello locale);
- che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;

- che, secondo la stesura definitiva del programma che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza Unificata, il riparto del limite d'impegno – che sviluppa 129,114 Meuro – viene effettuato per circoscrizioni regionali sulla base del criterio di proporzionalità al danno sociale, tenendo conto, in particolare, dell'incidentalità (peso 70%) e dell'estesa stradale (30%), e con il vincolo della destinazione del 35% delle risorse al Mezzogiorno;
- che le Regioni provvedono a ripartire i fondi loro assegnati per linea di finanziamento alla stregua del citato criterio di proporzionalità al danno sociale ed in base a valutazioni sia dei tempi necessari per la concreta attuazione degli interventi sia della priorità di rafforzamento delle strutture di Governo, sì che il riparto porti all'attribuzione delle percentuali indicative del 25% per la prima linea, del 35% per la seconda e del 40% per la terza;
- che è previsto che la gestione del programma avvenga a livello regionale - in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, Regioni, Province e Comuni - e che è altresì previsto che l'allocazione delle risorse nell'ambito di competenza venga effettuata sulla base di procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri di priorità, aggiuntività e premialità;
- che vengono stabiliti i massimali di finanziamento, distintamente per interventi sulla rete stradale e per le altre misure, in base alle dimensioni degli Enti locali;

D E L I B E R A

1. è approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito al biennio 2002 - 2003;
2. è approvato il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza Unificata;

R A C C O M A N D A

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

- procedere ad una semplificazione del complesso sistema organizzativo delineato nel Piano nazionale della sicurezza stradale, stabilendone anche le interrelazioni con altri organismi finitimi;
- estendere a questo Comitato la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano prevista dall'ultimo comma dell'art.32 della legge n.144/1999;
- concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per la redazione del programma annuale 2003, da sottoporre alla Conferenza Stato - Regioni;

- promuovere la sollecita predisposizione del programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, di cui all'art.15 della legge n.166/2002, prevedendo l'inserimento, nel programma stesso, delle priorità indicate dalla norma e sollecitando, per quel che concerne gli interventi infrastrutturali, ogni misura intesa ad evitare sovrapposizioni rispetto al programma triennale della viabilità, nonché sottoporre, prima dell'approvazione, il programma stesso a questo Comitato per offrire al medesimo un quadro complessivo delle misure attuative del Piano nazionale;
- estendere a questo Comitato la relazione di cui all'ultimo comma della norma per ultimo richiamata;
- attivare uno stringente sistema di monitoraggio;
- procedere, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente, a predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato il Piano strutturale nazionale per la sicurezza stradale, valido per le annualità successive al biennio 2002 - 2003.

Roma, 29 novembre 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI